

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE - Servizio Affari generali

Publicato nell'albo informatico il 25/10/2013

Decreto n. 885

IL RETTORE

- Vista la l. del 9.5.1989, n. 168;
- Vista la l. 30.12.2010, n.240;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il d.r. n.530 del 17.7.2013 inerente alla riconfigurazione giuridica, a decorrere dalla stessa data, dell'Università della terza età – Uni.T.E. alla luce del vigente ordinamento statutario, e, in particolare, l'art.5 – Il comitato didattico;
- Considerate l'opportunità, emersa in fase attuativa, di procedere a un ampliamento dell'ambito applicativo del suddetto articolo, e, di conseguenza, la necessità di modificare l'articolo, prevedendo che possano accedere ai ruoli di componente del comitato didattico e di relativo coordinatore anche i docenti che abbiano concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, ma che intrattengano ancora con il medesimo un rapporto di servizio, in quanto titolari di un contratto di insegnamento;
- Visto il parere favorevole del senato accademico in data 22.10.2013;
- Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 23.10.2013;

DECRETA:

Art. 1 – A decorrere dalla data del presente provvedimento il comma 1 dell'art. 5 delle norme di funzionamento organizzativo dell'Università della terza età - Uni.T.E., emanate con D.R. n. 530 del 17.7.2013, è modificato in:


"Il comitato didattico si compone di un rappresentante per ciascuna scuola interessata, designato dal relativo consiglio, scelto, preferibilmente, tra i docenti di ruolo e in regime di impegno a tempo pieno; può essere designato un docente che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattenga con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolare di un contratto di insegnamento ai sensi della vigente normativa. La perdita dello status di "docente", come definito dall'art.4 dello Statuto, o di "docente a contratto" comporta la decadenza dal ruolo di componente del comitato didattico".

Art. 2 – A seguito di quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla stessa data le norme di funzionamento organizzativo di Uni.T.E. emanate con D.R. n. 530 del 17.7.2013 sono integralmente sostituite dagli articoli riportati in **allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.

Genova,

24 OTT. 2013



IL RETTORE

NORME DI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (Uni.T.E.)

Art. 1 – RICONFIGURAZIONE GIURIDICA DI Uni.T.E.

1. Con il presente provvedimento è disposta la conservazione, nell'ambito del vigente ordinamento statutario, dei corsi di cultura per la terza età, di seguito denominati "Università della terza età – Uni.T.E.", il cui funzionamento organizzativo è disciplinato dai seguenti articoli.

Art. 2 - FINALITÀ

1. E' finalità preminente di Uni.T.E. offrire un approccio culturale di alto livello nell'ambito di percorsi di apprendimento permanente (lifelong learning – LLL) e favorire nel contempo la socializzazione, senza alcuno scopo di lucro soggettivo, ai soggetti che frequenteranno i corsi di cultura per la terza età.
2. I corsi di cultura per la terza età si suddividono, in base agli specifici ambiti tematici, in aree umanistiche e scientifiche.

Art. 3 - COLLABORAZIONI

1. Uni.T.E. realizza le proprie finalità anche in collaborazione con le strutture fondamentali universitarie e con enti pubblici e privati operanti nel relativo ambito di attività, sia a livello nazionale sia internazionale.

Art. 4 - ATTIVITÀ

1. L'attività di Uni.T.E. è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione degli organi di governo prima dell'inizio dei corsi. Ogni corso è attivato sulla base di un piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, ivi incluso il trattamento economico dei docenti esterni.
2. L'attività di Uni.T.E. si svolge per il tramite dell'area dirigenziale formazione permanente e *post lauream*.

Art. 5 - IL COMITATO DIDATTICO

1. Il comitato didattico si compone di un rappresentante per ciascuna scuola interessata, designato dal relativo consiglio, scelto, preferibilmente, tra i docenti di ruolo e in regime di impegno a tempo pieno; può essere designato un docente che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattenga con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolare di un contratto di insegnamento ai sensi della vigente normativa. La perdita dello *status* di "docente", come definito dall'art.4 dello Statuto, o di "docente a contratto" comporta la decadenza dal ruolo di componente del comitato didattico.
2. Alle riunioni presenza il dirigente dell'area formazione permanente e *post lauream*, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.
3. I componenti del comitato didattico durano in carica un triennio rinnovabile.
4. Il comitato didattico è organismo collegiale con compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività di Uni.T.E.. Esso formula proposte e pareri inerenti ai corsi di cultura per la terza età e, in particolare:

- a) elabora e approva la proposta agli organi di governo di piano annuale delle attività, inerente all'istituzione, all'attivazione e alla soppressione di corsi di cultura per la terza età;
 - b) approva i singoli progetti formativi e, in particolare:
 - analizza il profilo dei progetti, definendo il corpo docente per le attività didattiche previste, scelto sia tra i docenti dell'Ateneo sia tra esterni all'Ateneo e/o professionisti o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità;
 - elabora, con il supporto del dirigente dell'area formazione permanente e *post lauream*, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni che, per i docenti universitari, sono da ritenersi aggiuntive rispetto al monte ore previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività didattica e di servizio agli studenti;
 - vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi di cultura per la terza età;
 - c) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;
 - d) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta.
5. Le decisioni del comitato didattico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del comitato didattico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del comitato didattico.
 6. Il comitato didattico è presieduto da un coordinatore eletto al proprio interno dal comitato medesimo, preferibilmente fra i docenti in regime di impegno a tempo pieno. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato didattico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
 7. Il coordinatore didattico è nominato con decreto rettorale per un triennio rinnovabile.
 8. Il coordinatore non ha poteri di rappresentanza esterna e svolge, per gli aspetti didattici correlati alle attività di Uni.T.E., funzioni di iniziativa, di coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza; egli:
 - convoca e presiede il comitato didattico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del comitato didattico, da sottoporre a successiva ratifica del comitato didattico nella prima adunanza successiva; in assenza di ratifica da parte del comitato didattico il provvedimento del coordinatore perde efficacia fin dall'inizio;
 - vigila sull'osservanza delle norme vigenti.
 9. Il coordinatore designa un vice coordinatore nell'ambito dei componenti del comitato didattico che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice coordinatore resta in carica per la durata del mandato del coordinatore, fatta salva la facoltà del coordinatore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 6 - RISORSE

- 1 Uni.T.E. non è centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale, non dispone di un proprio budget economico e degli investimenti e non ha autonomia patrimoniale né negoziale.
- 2 Per il raggiungimento delle proprie finalità Uni.T.E. si avvale dell'area formazione permanente e *post lauream*, del relativo budget economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali.



Art. 7 - SCIoglimento

1. Uni.T.E. può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il comitato didattico di Uni.T.E., fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.